

Benvenuto@!

Qui di seguito troverete tutte le informazioni utili per formare un nuovo gruppo cooperativo del MCE !

Ogni gruppo, pur riconoscendosi nelle finalità statuarie dell'associazione e della Pedagogia Popolare, organizza autonomamente le proprie attività di incontro e ricerca, quali laboratori, incontri, stage, anche richiedendo la presenza di formatori/animatori di altri gruppi nazionali.

Ogni anno in occasione dell'Assemblea Nazionale viene prodotto un fascicolo con le attività e le iniziative locali e nazionali dei vari gruppi cooperativi del Movimento.

I 5 Passi :

1. E' formato da almeno 3 persone iscritte al MCE.
2. Si compila la scheda di iscrizione (sul sito : <http://www.mce-fimem.it/iscrizione-al-mce/>)
3. Si comunica alla Segreteria Nazionale (mceroma@tin.it) dell'avvenuta costituzione del gruppo.
4. Il gruppo si presenta agli altri gruppi cooperativi e viene riconosciuto durante lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale. Nel caso non si possa presenziare all'Assemblea Nazionale si consiglia di rivolgersi alla Segreteria Nazionale o ad un altro gruppo cooperativo nelle proprie vicinanze.
5. Si compila la scheda di presentazione del gruppo.

Si riportano gli articoli dello statuto :

Articolo 7 ***Il Gruppo cooperativo***

Gli iscritti al M.C.E. esplicano la propria attività nel Gruppo cooperativo.

Il Gruppo cooperativo può essere territoriale, nazionale, di progetto, di redazione, commissione, centro, scuola e qualsiasi altra forma associativa che persegua le finalità di cui all'art. 2.

Articolo 8 ***Riconoscimento del Gruppo cooperativo***

Il Gruppo cooperativo territoriale, nazionale, di progetto o altro come indicato all'art. 7 si presenta all'Assemblea nazionale degli iscritti di cui all'art. 11.

Articolo 9 ***Funzionamento dei Gruppi cooperativi***

I Gruppi cooperativi di cui all'art. 8 regolano autonomamente la propria attività nel rispetto delle norme dello Statuto del M.C.E. e secondo gli indirizzi pedagogico-politici deliberati dall'Assemblea nazionale.

I Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8 possono avere autonomia amministrativa e rappresentanza legale.

Ogni Gruppo cooperativo designa annualmente nel proprio seno, secondo il regolamento autonomamente approvato nel rispetto dello Statuto del M.C.E., il socio al quale viene attribuita la rappresentanza del Gruppo verso la Segreteria nazionale, verso terzi e in giudizio.

L'indicazione della sede e del rappresentante del gruppo cooperativo è comunicata alla Segreteria

razionale, che provvede ad aggiornare i dati nell'elenco dei soci. Il Segretario Nazionale formalizza la rappresentanza tramite delega annuale scritta.

I Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8 relazionano all'Assemblea nazionale sulle ricerche ed attività svolte ed in corso mediante la pubblicazione di documenti, relazioni, bilanci, mostre, laboratori, ecc.

Articolo 10 *Organi nazionali*

Gli Organi nazionali del M.C.E. sono:

- a) L'Assemblea nazionale degli iscritti;
- b) Il Coordinamento nazionale dei rappresentanti dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8;
- c) Il Comitato di Segreteria;
- d) Il Segretario nazionale;
- e) I Revisori dei conti;
- f) Il Comitato di garanzia.

Articolo 11 *L'Assemblea nazionale*

L'Assemblea nazionale è costituita dagli iscritti al M.C.E.

È il massimo organo deliberativo degli indirizzi pedagogico-politici del Movimento.

È convocata annualmente in via ordinaria dal Comitato di segreteria, sentito il Coordinamento nazionale di cui all'art. 12, o su richiesta di un terzo degli iscritti.

È l'Assemblea nazionale approva un proprio regolamento di funzionamento, su proposta del Comitato di segreteria.

In particolare l'Assemblea nazionale:

- a) delibera gli indirizzi pedagogico-politici del Movimento sulla base dei contributi dei singoli iscritti e dei Gruppi cooperativi di cui all'art. 8;
- b) riconosce la costituzione dei Gruppi cooperativi di cui all'art. 8;
- c) riconosce agli stessi gruppi l'autonomia amministrativa e la rappresentanza legale ai sensi dell'art. 9;
- d) elegge il Comitato di segreteria;
- e) nomina tre membri revisori dei conti;
- f) nomina tre membri del Comitato di garanzia;
- g) delibera l'ammontare e la ripartizione della quota annua d'iscrizione al movimento;
- h) delibera le modifiche allo Statuto;
- i) designa propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della FIMEM.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un terzo degli iscritti.

È legalmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le modifiche allo Statuto sono approvate a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

